

Art.2.

Sono soci di diritto, a richiesta, i professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia e i ricercatori delle discipline archeologiche (del mondo classico) intese nella loro più ampia accezione culturale e cronologica.

Sono soci di diritto, a richiesta, i professori universitari fuori ruolo di prima e di seconda fascia e i ricercatori fuori ruolo delle discipline archeologiche, con diritto di partecipare alle riunioni della consulta senza diritto di voto, ma con possibilità di assumere incarichi specifici conferiti loro dalla Giunta.

È previsto il pagamento di una quota annuale che deve essere versata, di norma, entro la data della prima seduta ordinaria dell'assemblea dei soci. Il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita dell'elettorato attivo e passivo e dopo tre anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualifica di socio.

È prevista la possibilità di recesso dalla consulta. L'adesione all'associazione attribuisce all'associato il diritto, nell'ambito dell'Assemblea ad un singolo voto (ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 c.c.) per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario nonché per la nomina delle cariche sociali e degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- recesso o morte del socio
- morosità che verrà dichiarata dalla Giunta esecutiva.

Art.11.

Le adunanze dell'assemblea generale sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno 2/3 dei soci in seconda convocazione senza vincoli di presenza, fatta eccezione per quelle che hanno all'o.d.g. l'elezione o il rinnovo del presidente e degli organi collegiali. Non sono ammesse deleghe. È possibile giustificare per iscritto la propria assenza. Nella verifica del numero legale, i soci giustificati abbassano il quorum necessario per la validità delle sedute. Le convocazioni devono essere comunicate ai soci insieme all'ordine del giorno scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Per motivate ragioni di urgenza il presidente, sentita la giunta, può convocare l'assemblea generale e la giunta in via breve.

Le sedute della giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei membri in presenza o per via telematica. Le sedute che hanno all'o.d.g. la relazione o il rinnovo del presidente e degli organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto. È ammessa la partecipazione degli aventi diritto al voto alle riunioni telematiche. Non è ammessa più di una delega. Le votazioni per le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Per l'elezione del presidente ogni elettore dispone di una preferenza: risulterà eletto il socio che raccoglierà un numero di suffragi pari alla metà più uno del numero dei votanti e, se nel primo scrutinio non si raggiungerà tale maggioranza, in seconda votazione sarà eletto il socio che avrà il maggior numero dei voti. In caso di parità dei voti per due o più candidati, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario. È ammessa la votazione degli aventi diritto al voto per via telematica.

Per l'elezione della giunta ogni elettore dispone di due preferenze: risulteranno eletti i primi sei soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi e comunque non inferiore al 20% del numero dei votanti. In caso di parità di voto, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario. È ammessa la votazione degli aventi diritto al voto per via telematica.

Per l'elezione del collegio dei revisori dei conti, ogni socio dispone di un voto: saranno eletti i membri che otterranno il maggior numero dei suffragi. È ammessa la votazione degli aventi diritto al voto per via telematica.

Le votazioni riferentisi a persone vengono effettuate a scrutinio segreto. Le restanti votazioni hanno luogo ordinariamente per alzata di mano; devono essere fatte a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni per le elezioni devono aver luogo allo scadere di ogni triennio.

Le cariche durano un triennio sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo. Qualora nel corso del triennio si verificino delle vacanze all'interno della giunta e del collegio dei revisori, subentrano i membri che seguono nella graduatoria stabilita in base ai voti ottenuti nell'ultima votazione effettuata, anche se inferiori al 20% dei votanti.

Qualora si verifichi la vacanza del presidente, si procede alla convocazione straordinaria dell'assemblea generale per l'elezione a tale carica.

Il quorum del 20% comporta almeno 40 voti su di un corpo elettorale di 200 votanti.